



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato AGAZZI Marco (id FSI 141045)

Con segnalazione del 21 maggio 2017 veniva riferito dall'Arbitro principale del “Campionato Regionale Liguria 2017 – Memorial Francesco D'Alessandro” GASTALDELLO Lorenzo (A.C.N) che: “ *il giocatore AGAZZI Marco perde il primo turno perchè trovato in possesso di cellulare acceso e in emissione di suoni e non si presenta per l'ultimo turno senza preavvisare l'arbitro principale, perdendo la partita a forfait*”.

Non perveniva nota alcuna da parte dell'incolpato.

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: “*il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi. In tale caso l'Arbitro principale dovrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza. L'annuncio di un eventuale terza assenza deve essere considerata comunicazione di ritiro. Il giocatore che perde a forfait l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale con le modalità suesposte, deve essere considerato ritirato ingiustificatamente*”.

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata rappresenta in ogni caso una alterazione del regolare svolgimento della gara e come tale va stigmatizzata.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato AGAZZI Marco.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 6/6/2017

**Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano**